

N. 03759/2014REG.PROV.COLL.

N. 04510/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4510 del 2013, proposto da:

Stillitano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Armando Veneto, con domicilio eletto presso lo studio legale Veneto&Veneto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 61;

contro

- U.T.G. - Prefettura di Varese, in persona del Prefetto p.t.,

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Limoter Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 521 del 26 febbraio 2013, resa tra le parti, concernente informativa interdittiva antimafia e risoluzione di contratto di subappalto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Vista l'ordinanza, n. 2543 del 5 luglio 2013, con la quale questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza appellata.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il cons. Dante D'Alessio e uditi, per le parti, l'avvocato Armando Veneto e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La società Stillitano aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia, con due distinti ricorsi, l'informativa interdittiva antimafia del Prefetto della Provincia di Varese prot. 558-64noc/2011/Area I OSP in data 24 maggio 2011, con gli atti presupposti e connessi (e, in particolare le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia n. 3354 del 5 aprile 2011, n. 3624 del 12 aprile 2011 e n. 378 del 15 aprile 2011), nonché la risoluzione del contratto di noleggio di due escavatori idraulici ed altri mezzi necessari per la bonifica di aree interessate dai lavori della società Autostrada Pedemontana Lombarda.

2.- Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, riuniti i due ricorsi, con sentenza della Sezione III, n. 521 del 26 febbraio 2013 li ha respinti ritenendo che «*gli indizi delle infiltrazioni di stampo mafioso ed equiparate individuate dall'autorità di pubblica sicurezza siano ampi e fondati su indizi certi*».

3.- La società Stillitano ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea ed ha insistito nel sostenere l'assoluta carenza dei presupposti per l'adozione degli atti impugnati.

4.- L'appello deve essere respinto.

5.- Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione (cfr., fra le tante, la sentenza n. 570 del 5 febbraio 2014):

- l'interdittiva prefettizia antimafia (cd. interdittiva antimafia "tipica"), prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

- l'interdittiva, trattandosi di una misura a carattere preventivo, prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;

- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità, in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;

- la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitosa, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;

- anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o

mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;

- il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), dovendo l'informativa antimafia indicare (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti;

- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento sull'impresa da parte della criminalità organizzata.

6.- Ciò premesso, nella fattispecie, come ha affermato il T.A.R. per la Lombardia nella sentenza appellata, non può ritenersi viziata l'interdittiva adottata dal Prefetto di Varese, in data 24 maggio 2011, tenuto conto dei diversi elementi indiziari che ne hanno determinato l'adozione e che sono stati sommariamente ricordati anche dal giudice di primo grado.

L'interdittiva è stata, infatti, adottata in relazione ad una serie di circostanze, che, nel loro complesso, hanno fatto ritenere possibile agli organi preposti che l'attività della ditta appellante potesse, anche in maniera indiretta, essere condizionata dalla contiguità con la criminalità organizzata.

7.- In particolare, il Prefetto di Varese ha richiamato, nel suo provvedimento, le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia n. 3354 del 5 aprile 2011, n. 3624 del 12 aprile 2011 e n. 378 del 15 aprile 2011, contenenti le risultanze delle verifiche antimafia disposte nei confronti della appellante e la proposta di emissione del provvedimento interdittivo, nonché gli altri atti emessi dagli organi incaricati di svolgere l'istruttoria.

Dalle suddette relazioni del Gruppo Ispettivo Antimafia è emerso, come ha già ricordato il T.A.R. per la Lombardia:

- il legame dell'impresa ricorrente con altre imprese, quali la società Danesi e la società AL.MA., già destinatarie di interdittiva antimafia per essere state ritenute strumenti attraverso le quali la

criminalità organizzata di origine calabrese riusciva a prendere parte agli appalti pubblici nel settore del movimento terra;

- la stretta contiguità del signor Stillitano Antonino (in possesso del 51% della società) e dei suoi figli Domenico ed Andrea (in possesso della restante quota del 49%) e dell'altro figlio Rocco (procuratore della società) con la criminalità di origine calabrese, risultante anche da contatti telefonici, relativi allo svolgimento dell'attività di trasporto della terra, con membri della famiglia Strangio e con Giuseppe Romeo, appartenenti alla malavita calabrese;

- la contestazione, nei confronti del signor Stillitano Antonino, del reato di traffico illecito di rifiuti e del reato di truffa in concorso;

- l'esistenza di numerosi precedenti penali a carico dei figli del signor Stillitano Antonino, indicati anche da un collaboratore di giustizia come contigui a pregiudicati calabresi.

8.- Sulla base di tali elementi e tenuto conto che, come si è già ricordato, la valutazione del Prefetto costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua evidente illogicità, in relazione alla rilevanza dei fatti accertati, non può ritenersi manifestamente irragionevole il giudizio prognostico effettuato, nella fattispecie, dal Prefetto di Varese.

Sono stati, infatti, evidenziati negli atti richiamati dall'autorità prefettizia gli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, che hanno dato conto della presenza di circostanze tali da evidenziare il possibile condizionamento dell'attività d'impresa da parte delle organizzazioni criminali.

9.- Alla luce di tali elementi non possono ritenersi fondate le censure con le quali l'appellante ha insistito nel sostenere la mancanza dei presupposti per l'adozione dell'impugnata interdittiva.

Non possono, in particolare, avere rilievo le valutazioni effettuate dall'appellante volte a dimostrare l'irrilevanza dei singoli indizi che si sono indicati, che devono essere invece valutati nel loro complesso.

9.1.- Né può avere rilievo la circostanza che il signor Stillitano Antonino risulta assolto in primo grado dall'accusa riguardante il traffico illecito di rifiuti.

Come si è già detto, infatti, il giudizio prognostico che ha condotto all'emanazione dell'interdittiva impugnata deve essere valutato dall'insieme degli elementi indiziari raccolti, che hanno indotto il Prefetto a ritenere possibile, sulla base di una valutazione che non appare manifestamente irragionevole, un condizionamento dell'impresa ed una sua possibile permeabilità ad ingerenze della malavita organizzata.

10.- Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese e competenze del grado di appello, che liquida in complessivi € 5.000,00=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)